

EFFETTI DELLA NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE

DS6901 DS6901
Concordato, barriere all'ingresso

DI ANDREA BONGI

Per gli studi associati e le società tra professionisti arrivano i dazi all'accesso al concordato e nuove cause di cessazione. È la diretta conseguenza della nuova causa di esclusione/cessazione introdotta dall'articolo 9 del decreto correttivo, con il quale viene infatti previsto che per le associazioni e le società di cui sopra sia l'accesso al concordato che la cessazione dello stesso, si verifica quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non possa accedere o non possa più determinare – qualunque sia la causa di cessazione dal regime – il suo reddito mediante l'adesione alla proposta di concordato. Traducendo il tutto in un esempio pratico, se nel biennio concordatario uno dei soci o degli associati muore o non può più esercitare la libera professione, il regime concordatario cessa per tutto il gruppo di aderenti, ossia per lo studio associato o la STP e per tutti i suoi soci.

Dal punto di vista soggettivo queste nuove barriere all'ingresso e cause di cessazione anticipata dal concordato riguardano: le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, le società tra professionisti di cui all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. STP) e le società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Queste nuove cause di cessazione dal concordato preventivo biennale che costituiscono allo stesso tempo una nuova causa di esclusione per l'accesso all'istituto, si applicano, per espressa previsione normativa, a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026.

Si tratta di disposizioni dal chiaro intento antielusivo che mirano ad impedire, sul nascere, possibili ipotesi di traslazione dei redditi dallo studio associato ai professionisti soci e viceversa. L'effetto pratico che tali nuo-

ve disposizioni possono avere su tali realtà economiche può rappresentare una vera e propria barriera all'accesso.

Le vicende, anche soggettive, che possono colpire il singolo socio o associato si estendono su tutta l'associazione o la società tra professionisti facendo venire meno gli obiettivi concordatari prefissati, travolgendo anche le posizioni individuali e le singole adesioni dei soci o degli associati.

Anche la necessità che l'adesione sia totale in queste realtà comporta la necessità di verificare l'assenza di clausole di esclusione su ogni singolo componente del nuovo gruppo associativo.

Così, ad esempio, se un singolo socio avesse debiti al 31 dicembre dell'anno precedente all'ingresso al Concordato preventivo biennale di importo superiore a 5.000 euro tale circostanza, se non rimossa, bloccherebbe l'accesso al concordato per tutte le singole posizioni fra loro collegate. Stessa situazione potrebbe poi presentarsi nell'ipotesi in cui uno dei soci/associati non potesse applicare il modello ISA nell'anno antecedente a quello del biennio concordatario.

Anche il socio non titolare di posizione iva individuale subirà le conseguenze di questa nuova doppia scure contenuta nel decreto correttivo.

La cessazione del concordato sulla società o sull'associazione professionale alla quale partecipa, avrà infatti conseguenza diretta sui suoi redditi di partecipazione. Queste novità non dovrebbero impattare sulla modulistica 2025.

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - L.1747 - T.1746

